

Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la concessione di contributi per la salvaguardia degli affreschi ivi esistenti, ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali).

Capo I - Finalità e risorse

Art. 1 Finalità

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Dotazione finanziaria e struttura competente

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Art. 5 Interventi finanziabili

Art. 6 Spese ammissibili, spese non ammissibili e spesa ammessa

Art. 7 Intensità e ammontare dei finanziamenti

Art. 8 Cumulo di finanziamenti

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento

Art. 9 Domanda di finanziamento e relativa documentazione

Art. 10 Presentazione della domanda di finanziamento

Art. 11 Cause di inammissibilità della domanda di finanziamento

Art. 12 Comunicazione di avvio del procedimento e termine del procedimento

Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del finanziamento

Art. 13 Procedura valutativa e istruttoria delle domande

Art. 14 Commissione di valutazione

Art. 15 Criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità

Art. 16 Graduatoria degli interventi ammissibili

Art. 17 Concessione ed erogazione dei contributi a soggetti pubblici

Art. 18 Concessione ed erogazione dei contributi a soggetti privati

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Art. 19 Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del finanziamento

Art. 20 Rendicontazione della spesa

Art. 21 Documentazione giustificativa della spesa sostenuta

Art. 22 Presentazione del rendiconto

Art. 23 Istruttoria del rendiconto ed erogazione del saldo del finanziamento

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Art. 24 obblighi del beneficiario

Art. 25 vincolo di destinazione

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Art. 26 ispezioni e controlli

Art. 27 revoca del decreto di concessione del finanziamento

Capo X - Disposizioni finali

Art. 28 rinvio

Allegato A - Criteri valutativi, indicatori e punteggi

Capo I - Finalità e risorse

Art. 1 Finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), il procedimento con il quale la Regione concorre finanziariamente alla realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico mediante la concessione di contributi in conto capitale sino al 100 per cento delle spese ammissibili da sostenersi per la salvaguardia degli affreschi ivi esistenti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:

- a) edifici di pregio artistico e architettonico: edifici la cui costruzione sia iniziata in data non successiva al 1700;
- b) prevenzione: complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse all'affresco nel suo contesto;
- c) manutenzione: complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni dell'affresco e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti;
- d) restauro: interventi diretti sull'affresco consistenti in un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero dell'affresco medesimo;
- e) interventi di valorizzazione accessori: acquisto e posa in opera di attrezzature volte ad assicurare le migliori condizioni di fruizione pubblica, anche da parte delle persone con disabilità, dell'affresco oggetto della domanda di contributo e dell'immobile in cui lo stesso si trova, che comportano una spesa inferiore al 50 per cento della spesa preventivata;
- f) enti ecclesiastici: enti cattolici nonché enti di qualsiasi altra confessione religiosa riconosciuta dallo Stato italiano con la quale sia stata stipulata una intesa approvata con legge;
- g) spesa ammissibile: importo corrispondente alla somma complessiva delle spese indicate nel preventivo rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;
- h) spesa ammessa: importo corrispondente alla differenza tra la spesa ammissibile e gli eventuali altri finanziamenti ottenuti per la realizzazione degli interventi proposti;
- i) assegnatario: il soggetto identificato nella graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, come destinatario del finanziamento;
- l) beneficiario: il soggetto identificato dal decreto di concessione come destinatario del finanziamento;
- m) spese sostenute: spese già pagate.
- n) affresco: tecnica pittorica consistente nello stendere colori diluiti con acqua su uno strato di intonaco fresco che, asciugandosi, forma una superficie dura e compatta che fissa il colore.

Art. 3 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento della finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a 500.000,00 (cinquecentomila,00) euro, per l'anno 2023.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione regionale a favore della realizzazione degli interventi di cui al presente Bando.
3. La gestione del procedimento per la concessione dei finanziamenti di cui al presente Bando è attribuita al Servizio competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio.

Capo II – Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 4 Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al presente Bando i Comuni del Friuli Venezia Giulia che siano proprietari o abbiano in concessione edifici di pregio artistico e architettonico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nei quali siano presenti affreschi e gli enti ecclesiastici aventi sede in Friuli Venezia Giulia che siano proprietari di edifici di pregio artistico e architettonico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nei quali siano presenti affreschi.

Capo III - Interventi finanziabili e spese ammissibili

Art. 5 Interventi finanziabili

1. Possono essere finanziati, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 15, gli interventi finalizzati ad attività di prevenzione, manutenzione e restauro relativi ad affreschi esistenti in edifici di pregio artistico e architettonico siti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e di proprietà o in concessione a Comuni del Friuli Venezia Giulia ovvero di proprietà di enti ecclesiastici aventi sede in Friuli Venezia Giulia giusta disposto dell'articolo 4.
2. Possono essere finanziati solo gli interventi di cui al comma 1:
 - a) per i quali è richiesto un contributo non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila,00) e non superiore a € 100.000,00 (centomila,00);
 - b) non iniziati alla data di presentazione della relativa domanda di finanziamento.

Art. 6 Spese ammissibili e spese non ammissibili e spesa ammessa.

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili all'intervento descritto nella domanda di finanziamento, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione dello stesso, sostenute, successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il finanziamento medesimo.
2. In particolare, sono ritenute ammissibili le sole spese rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) spese per onorari dei restauratori;
 - b) spese per lavori;

- c) spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge;
- d) spese relative agli altri oneri e premi elencati nell'articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) entro le aliquote massime ivi indicate;
- e) spese per acquisti e forniture necessari alla valorizzazione degli affreschi;
- f) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura in cui costituisce un costo a carico del soggetto richiedente il contributo.

3. Non sono ammissibili le spese per ammende e penali, per espropri o acquisizioni di aree e immobili, nonché per varianti, modifiche e variazioni degli interventi e dei progetti non legittime o non conformi alle previsioni normative.

4. Attraverso l'attività istruttoria il Servizio determina la spesa ammessa, corrispondente alla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili e gli eventuali altri finanziamenti, indicati dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di finanziamento, ottenuti per la realizzazione dell'intervento proposto.

5. La spesa ammessa viene specificata nel decreto di concessione e rileva sia ai fini della determinazione del finanziamento regionale concedibile sia ai fini della sua rendicontazione.

Art. 7 Intensità ed ammontare dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui al presente Bando sono concessi in misura pari alla spesa ammessa, qualora questa non sia superiore alla soglia massima di € 100.000,00 (centomila,00) e in misura pari a € 100.000,00 (centomila,00) qualora la spesa ammessa sia invece superiore alla predetta soglia massima.

2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del finanziamento prevista dal comma precedente a favore dell'ultimo intervento inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore alla spesa ammessa ovvero alla soglia massima di € 100.000,00 (centomila,00) a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare il cofinanziamento necessario alla completa realizzazione del progetto proposto.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Servizio provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente interessato l'assegnazione del contributo e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso fissando un termine per la risposta, decorso inutilmente il quale non si procede all'assegnazione del contributo.

Art. 8 Cumulo di finanziamenti

1. I finanziamenti di cui al presente Bando sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, anche regionali, o privati eventualmente ottenuti per la realizzazione del medesimo intervento, fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, a pena di rideterminazione del finanziamento concesso.

2. In sede di presentazione della domanda di finanziamento e di rendicontazione della spesa il soggetto richiedente presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri finanziamenti pubblici o privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento.

Capo IV - Modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento

Art. 9 domanda di finanziamento e relativa documentazione

1. La domanda di finanziamento è redatta attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al patrimonio culturale e al presente Bando e contiene tra l'altro:

- a) descrizione sintetica del progetto;
- b) dichiarazioni rese dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto a ciò legittimato o delegato ed attestanti in particolare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5;
- c) le attestazioni di presa visione della informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e di conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 26, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo o da altro soggetto a ciò legittimato o delegato.

2. Costituisce parte integrante della domanda e va allegata a pena di inammissibilità la seguente documentazione:

a) elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento necessari alla concessione del contributo richiesto, consistenti ai fini del presente Bando in:

- 1) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento sottoscritta con firma autografa da un restauratore di beni culturali ai sensi degli articoli 29 e 182, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- 2) quadro economico con l'indicazione della spesa prevista per tutte le attività previste;
- 3) cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 445/2000 resa dal restauratore di beni culturali che ha sottoscritto la relazione tecnico descrittiva dell'intervento proposto, attestante l'acquisizione di detta qualifica;

c) carta di identità del restauratore di cui alla lettera b).

3. Alla domanda di contributo, se necessario, è altresì allegata, a pena di inammissibilità della domanda, copia dell'atto che legittima il soggetto diverso dal legale rappresentante a firmare la domanda di finanziamento e le relative dichiarazioni, ovvero copia della delega del legale rappresentante a favore del soggetto firmatario della domanda di finanziamento e delle relative dichiarazioni.

4. Alla domanda di contributo è altresì allegata copia dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo, qualora dovuta.

5. I fac-simile della domanda, e dei documenti da allegare alla stessa sono approvati con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali, e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al patrimonio culturale.

Art. 10 presentazione della domanda di finanziamento

1. Ai fini dell'accesso al finanziamento, i soggetti di cui all'articolo 4 presentano domanda al Servizio, utilizzando esclusivamente il sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al patrimonio culturale, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), redatta secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La domanda è inoltrata, a pena di inammissibilità, dalle ore 9:00:00 del 16 ottobre 2023 alle ore 16:00:00 del 6 novembre 2023.

3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risulti possibile la trasmissione della stessa. Qualora, per eventuali disguidi tecnici verificatisi nel giorno previsto per la scadenza del termine di presentazione delle domande, il sistema informatico regionale non consentisse la trasmissione delle domande, il termine ultimo di presentazione di cui al comma 3 sarà riaperto e prorogato sino alle ore 12.00.00 del giorno successivo a quello di risoluzione del disguido.

4. Ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 4 può presentare, nell'arco temporale di cui al comma 2, una sola domanda di finanziamento a valere sul presente Bando.

5. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di finanziamento, tutte le domande presentate sono inammissibili.

6. A parziale deroga di quanto previsto al comma 5, nel caso in cui il medesimo soggetto intenda rettificare una domanda già presentata, può presentare una nuova domanda di contributo relativa al medesimo intervento precisando che tale ultima domanda sostituisce la domanda o le domande presentate precedentemente; in tal caso ogni domanda precedentemente presentata si intende rinunciata e il Servizio istruisce esclusivamente l'ultima domanda di rettifica presentata successivamente alle domande di terzi che dovessero essere nel frattempo pervenute.

7. Nel caso in cui in una sola domanda di contributo vengano previsti interventi su affreschi esistenti in più immobili, la domanda è inammissibile.

8. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 11 Cause di inammissibilità della domanda di finanziamento

1. Sono inammissibili e vengono conseguentemente archiviate le domande di finanziamento:

a) presentate da soggetti diversi dai soggetti legittimati elencati all'articolo 4;

b) relative a interventi non rientranti tra quelli di cui all'articolo 5, comma 1;

c) presentate da Comuni del Friuli Venezia Giulia per interventi su affreschi esistenti in immobili di cui non sono proprietari o concessionari, ovvero da enti ecclesiastici aventi sede in Friuli Venezia Giulia per interventi su affreschi esistenti in immobili di cui non sono proprietari, giusta disposto dell'articolo

d) che comportano una spesa ammessa inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila,00);

e) che prevedono una richiesta di finanziamento inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);

f) che prevedono una richiesta di finanziamento superiore all'importo massimo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a);

g) relative a interventi già iniziati alla data di presentazione della domanda di contributo;

h) presentate con modalità diverse da quella prevista dall'articolo 10, comma 1;

i) non inviate nell'arco temporale di cui all'articolo 10, comma 2 previsto per la presentazione delle domande di contributo ovvero, nel caso di eventuali disguidi tecnici verificatisi nel giorno di scadenza del termine di presentazione, entro il termine prorogato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

l) aventi ad oggetto interventi relativi ad affreschi esistenti in più di un immobile;

- m) inviate anteriormente all'ultima domanda presentata, nell'ipotesi prevista dall'articolo 10 comma 6;
 - n) non corredate di tutti gli allegati di cui all'articolo 9, comma 2;
 - o) non corredate di uno degli allegati di cui all'articolo 9, comma 3, ove necessario;
 - p) relativamente alle quali non è stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 13, comma 3, la documentazione integrativa o sostitutiva richiesta dal Servizio a pena di inammissibilità.
- 2.** Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 6, sono altresì inammissibili, ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5 tutte le domande di finanziamento presentate dal medesimo soggetto che abbia presentato più di una domanda.

Art. 12 Comunicazione di avvio del procedimento e termine del procedimento

- 1.** Il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dell'articolo 14, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Tale comunicazione, qualora gli istanti dovessero essere numerosi, potrà essere fatta anche con pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione dell'elenco delle domande pervenute.
- 2.** Il procedimento si conclude con l'adozione dei decreti di concessione dei contributi entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

Capo V - Istruttoria, valutazione delle domande e concessione del finanziamento

Art. 13 Procedura valutativa e istruttoria delle domande

- 1.** I contributi di cui al presente Bando sono concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
- 2.** Attraverso l'attività istruttoria, il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di finanziamento, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il finanziamento e di quelli oggettivi degli interventi illustrati nella domanda di finanziamento, nonché l'ammissibilità delle spese.
- 3.** Il Servizio si riserva di richiedere la documentazione integrativa o sostitutiva che si renda necessaria per l'istruttoria della domanda e per l'adozione del decreto di concessione; tale documentazione deve essere presentata al Servizio entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di finanziamento è considerata inammissibile ed archiviata.
- 4.** Qualora nella domanda di finanziamento o nella documentazione ad essa allegata non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui all'articolo 15, non verrà richiesta alcuna integrazione e ai criteri carenti di tali elementi verrà attribuito un punteggio pari a 0.
- 5.** Al termine dell'attività istruttoria il Servizio predisponde:
 - a) l'elenco delle domande di contributo ammissibili;
 - b) l'elenco delle domande inammissibili.
- 6.** Le domande di contributo risultate ammissibili sono valutate dalla Commissione costituita ai sensi dell'articolo 14, che attribuisce a ciascuna di esse i punteggi corrispondenti all'applicazione dei criteri di cui all'articolo 15.

Art. 14 Commissione di valutazione

- 1.** Ai fini della valutazione delle domande di contributo risultate ammissibili e della predisposizione della graduatoria sulla base dei criteri di cui all'articolo 15, con decreto del Direttore centrale competente in materia di beni culturali, entro 30 giorni dalla approvazione del presente Bando, è costituita, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 23/2015 una Commissione valutativa composta dal Direttore della Direzione centrale competente in materia di beni culturali o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o suo delegato e da un esperto individuato, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale 7/2000, tra quelli iscritti nell'elenco regionale di esperti in campo culturale ovvero da un funzionario della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia del Ministero per la cultura per il Friuli Venezia Giulia.
- 2.** La Commissione è convocata dal presidente e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
- 3.** Alla Commissione di valutazione compete altresì ogni ulteriore valutazione tecnica che si renda eventualmente necessaria nel corso del procedimento contributivo.

Art. 15 Criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità

- 1.** Ai fini della valutazione degli interventi e della predisposizione della graduatoria sono stabiliti i criteri e rispettivi punteggi di cui all'Allegato A.

2. La Commissione di valutazione di cui al comma 14 attribuisce ai progetti i punteggi corrispondenti agli indicatori relativi ai criteri di cui all'allegato A.

3. Il punteggio massimo attribuibile agli interventi oggetto di valutazione è pari a punti 100.

4. Nel caso in cui a più interventi sia stato attribuito lo stesso punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri:

a) attribuzione di priorità agli interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto al criterio valutativo di cui al punto 1 dell'allegato A;

b) attribuzione di priorità agli interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto al criterio valutativo di cui al punto 2 dell'allegato A;

c) attribuzione di priorità agli interventi che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto al criterio valutativo di cui al punto 3 dell'allegato A;

d) ordine cronologico di presentazione della relativa domanda di contributo, con preferenza per la domanda anteriore individuata sulla base del numero di protocollo automaticamente attribuito dal sistema informatico.

Art. 16 Graduatoria degli interventi ammissibili

1. La graduatoria dei progetti illustrati nelle domande di finanziamento ammissibili, nonché l'elenco delle domande inammissibili sono approvati con decreto del Direttore centrale competente in materia di beni culturali da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione.

2. I finanziamenti sono assegnati, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, con scorrimento della graduatoria, partendo dal progetto cui è stato assegnato il punteggio più alto.

3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre 2024.

4. In caso di rinuncia al finanziamento, nonché nei casi di decadenza dal diritto al finanziamento stesso ovvero qualora si rendano disponibili ulteriori risorse entro il 31 dicembre 2024, si procede allo scorrimento della graduatoria con le modalità di cui al comma 2.

Art. 17 Concessione ed erogazione dei contributi a soggetti pubblici

1. I finanziamenti ai soggetti pubblici sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo, previa comunicazione, da parte del soggetto assegnatario, del Codice Unico di Progetto (CUP) riferito al progetto che beneficia del finanziamento.

2. Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria di cui all'articolo 16, comma 3, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i finanziamenti sono concessi con le modalità di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Servizio.

3. Con il decreto di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato dall'assegnatario del contributo nel quadro economico di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), numero 2), la spesa ammessa rilevante ai fini della concessione del finanziamento e della sua rendicontazione.

4. Con il decreto di concessione è stabilito inoltre il termine di rendicontazione della spesa.

5. Il termine fissato ai sensi del comma 4 può essere prorogato dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

6. I finanziamenti sono erogati a richiesta del beneficiario sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), previa trasmissione al Servizio del progetto dell'intervento che beneficia del finanziamento concesso ai sensi del presente Avviso autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato.

Art. 18 Concessione ed erogazione dei contributi a soggetti privati

1. I finanziamenti ai soggetti privati sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 sulla base degli elaborati tecnici di adeguato approfondimento individuati ai fini del presente Bando dall'articolo 9, comma 2, lettera a), con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

2. Nel caso in cui, nel periodo di validità della graduatoria di cui all'articolo 16, comma 3, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento, i finanziamenti sono concessi con le modalità di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Servizio.

3. Con il decreto di concessione viene determinata, sulla base di quanto indicato dall'assegnatario del contributo nel quadro economico di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), numero 2), la spesa ammessa rilevante ai fini della concessione del finanziamento e della sua rendicontazione.
4. Con il decreto di concessione è stabilito inoltre il termine di rendicontazione della spesa.
5. Il termine fissato ai sensi del comma 4 può essere prorogato dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.
6. I contributi concessi ai soggetti privati sono erogati, previa trasmissione al Servizio del progetto dell'intervento che beneficia del contributo concesso ai sensi del presente Bando autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato nonché della documentazione comprovante l'inizio dei lavori, per una quota pari al 50 per cento del suo ammontare; la somma rimanente è erogata dopo la presentazione della documentazione per la rendicontazione del finanziamento.

Capo VI - Realizzazione degli interventi

Art. 19 termini di inizio e di ultimazione dei lavori

1. I termini per l'inizio e per l'ultimazione della realizzazione degli interventi vengono fissati con il decreto di concessione, sulla base e in coerenza con quanto indicato dal soggetto beneficiario nel cronoprogramma prodotto in sede di presentazione della domanda di finanziamento.
2. L'assegnatario può tuttavia dare inizio alla realizzazione degli interventi anche anteriormente alla emanazione del decreto di concessione, dandone comunicazione al Servizio.
3. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati dal Servizio su istanza del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza dei termini medesimi.
4. Il mancato rispetto dei termini di inizio e di fine lavori fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati ai sensi del comma 3, comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate ai sensi del Titolo III, Capo II, della legge regionale 7/2000.
5. Il soggetto proponente non può apportare all'intervento descritto in sede di presentazione della domanda di finanziamento modifiche sostanziali che ne mutino la tipologia o la natura, a pena di revoca del finanziamento.
6. Ai fini del presente Bando per modifiche sostanziali si intendono:
 - a) le variazioni apportate tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi degli interventi, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda di contributo;
 - b) le variazioni degli elementi progettuali oggetto di valutazione, che comporterebbero l'assegnazione di un punteggio complessivo diverso da quello attribuito, tale da pregiudicare la utile collocazione in graduatoria del progetto.
7. Nel caso in cui intenda apportare modifiche all'intervento, l'assegnatario deve presentare al Servizio formale richiesta corredata dalla documentazione descrittiva dell'intervento variato.
8. Ai fini della valutazione della domanda di modifica, il Servizio potrà richiedere l'invio di documentazione integrativa, che dovrà essere trasmessa entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta.
9. In caso di dubbi sulla rilevanza delle modifiche comunicate, la valutazione compete alla Commissione di cui all'articolo 14.
10. L'approvazione o il rigetto della domanda di modifica verrà comunicata entro 30 giorni dalla ricezione della domanda medesima ovvero, ricorrendo le condizioni di cui al comma 8, dalla ricezione della documentazione integrativa.
11. In caso di rigetto della domanda di modifica, l'intervento deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di presentazione della domanda di finanziamento, a pena di revoca del decreto di concessione del finanziamento.
12. L'intervento viene considerato modificato sostanzialmente qualora in sede di istruttoria del rendiconto, si accerti che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 50% del finanziamento concesso.
13. Nell'ipotesi di cui al comma 12 il Servizio provvede alla revoca del decreto di concessione del finanziamento.

Capo VII - Rendicontazione della spesa ed erogazione del finanziamento

Art. 20 rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione dei progetti che beneficiano dei finanziamenti di cui al presente Bando, i beneficiari presentano, entro il termine fissato con il decreto di concessione, o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 5, e 18, commi 4 e 5, idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta, conformemente a quanto previsto dal Titolo II, Capo III della legge regionale 7/2000, nonché una dichiarazione che attesti che per la realizzazione degli interventi rendicontati non sono stati ottenuti altri finanziamenti pubblici o privati

ovvero che attesti l'entità e la provenienza degli altri finanziamenti ottenuti per la realizzazione degli interventi medesimi e l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto di concessione.

2. Il beneficiario è tenuto a rendicontare una spesa coerente con le singole voci di spesa ammissibile previste e indicate all'atto della domanda per un importo almeno pari al finanziamento concesso

3. La modulistica da utilizzare per la presentazione del rendiconto è approvata con decreto del Direttore del Servizio.

Art. 21 Documentazione giustificativa della spesa sostenuta

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita da fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante il suo avvenuto pagamento da parte del beneficiario; ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti ai sensi del comma 3.

2. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario e con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta dal medesimo, anche solo parzialmente, con il contributo regionale, nonché degli estremi del decreto di concessione.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro i limiti di legge; in tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal soggetto emittente e reca la data di pagamento, ovvero il soggetto emittente rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, il pagamento dei compensi al personale esterno incaricato dell'esecuzione dei lavori da parte del soggetto beneficiario del contributo può essere comprovato da bonifico bancario o assegno bancario non trasferibile o assegno circolare, nonché da attestazione di pagamento con modello F24 (o dichiarazione cumulativa con prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario che dettaglia la composizione del pagamento), accompagnati da estratto conto dal quale si evinca la diretta connessione tra il pagamento effettuato dal soggetto beneficiario del contributo e il soggetto destinatario del pagamento stesso.

5. Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, nella causale di pagamento delle fatture elettroniche relative ai progetti che beneficiano dei finanziamenti di cui al presente Bando deve essere indicato che le spese ivi contenute sono relative a progetti assistiti, anche solo parzialmente, da finanziamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concesso ai sensi dell'articolo 13, della L.R. 23/2015 nonché il Codice Unico di Progetto (CUP).

6. La documentazione di spesa, anche nelle ipotesi in cui non è necessaria ai fini della rendicontazione, deve essere acquisita e conservata dal beneficiario al fine di consentire i controlli di cui all'articolo 26.

Art. 22 Presentazione del rendiconto

1. Ai fini della rendicontazione della spesa i soggetti beneficiari presentano alla Direzione centrale cultura e sport – Servizio beni culturali e affari giuridici, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) inviata all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it entro il termine fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, la documentazione indicata nel decreto di concessione ai sensi degli articoli 20 e 21.

2. Il mancato rispetto del termine di rendicontazione fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato comporta la revoca del decreto di concessione e l'obbligo, per il beneficiario, di restituzione delle somme erogate.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare, a pena di rideterminazione del finanziamento, un importo almeno pari al finanziamento concesso.

Art. 23 istruttoria del rendiconto ed erogazione del saldo del finanziamento

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria verifica la completezza e la regolarità formale della documentazione presentata a titolo di rendiconto nonché l'ammissibilità delle spese.

2. Ove il Servizio verifichi la mancata presentazione dei documenti essenziali ai fini della istruttoria, ne dà comunicazione al beneficiario; entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione il beneficiario ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate di documenti. Della mancata presentazione delle predette osservazioni o dell'eventuale loro mancato accoglimento è data ragione nella motivazione del decreto finale di revoca del decreto di concessione.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, ove la documentazione presentata a titolo di rendiconto sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa risulti insufficiente, si procede alla revoca del decreto di concessione.

4. Qualora, all'esito dell'attività istruttoria, non si rilevi la sussistenza dei casi di revoca del decreto di concessione del finanziamento di cui all'articolo 27, viene redatto l'atto di approvazione del rendiconto con il quale si provvede a confermare o a rideterminare il finanziamento concesso e ad erogare il saldo dello stesso eventualmente spettante al beneficiario.

5. In particolare qualora in sede di rendicontazione si accerti che:

- a) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia pari o superiore rispetto all'ammontare della spesa ammessa indicato nel decreto di concessione, l'ammontare del contributo rimane invariato;
- b) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore all'ammontare della spesa ammessa indicato nel decreto di concessione, il contributo è definitivamente determinato come di seguito rappresentato:
- 1) se la spesa ammessa indicato nel decreto di concessione non è superiore ad € 100.000,00 (centomila,00), l'ammontare del contributo è definitivamente determinato in misura equivalente alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata, ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 2, in misura corrispondente all'importo minore tra il contributo concesso e la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata;
 - 2) se la spesa ammessa indicata nel decreto di concessione è superiore ad € 100.000,00 (centomila,00):
 - 2.1) nell'ipotesi in cui spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata sia pari o superiore all'ammontare del contributo concesso l'ammontare del contributo rimane invariato;
 - 2.2) nell'ipotesi in cui spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata sia inferiore all'ammontare del contributo concesso, l'ammontare del contributo è definitivamente determinato in misura equivalente alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata;
- c) per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti contributi o finanziamenti pubblici o privati ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati con la domanda di contributo, e la somma di questi con il finanziamento concesso ai sensi del presente Bando superi la spesa ammessa indicata nel decreto di concessione, l'ammontare del contributo è di conseguenza definitivamente determinato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa ammessa e gli altri contributi o finanziamenti suddetti;
- d) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata è inferiore al novanta per cento dell'ammontare del contributo concesso, il beneficiario decade dal diritto al contributo.
- 6.** L'atto di cui al comma 4 è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 90 giorni dalla data della presentazione del rendiconto.

Capo VIII – Obblighi del beneficiario

Art. 24 Obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) trasmettere una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri finanziamenti pubblici o privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento;
 - b) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8;
 - c) comunicare entro 7 giorni eventuali variazioni dei dati forniti con la domanda;
 - d) trasmettere la dichiarazione di inizio lavori;
 - e) rispettare i termini di inizio e di fine lavori fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati;
 - f) realizzare i lavori conformemente al progetto ammesso a contributo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5;
 - g) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati;
 - h) mantenere il vincolo di destinazione, ai sensi dell'articolo 25;
 - i) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 26;
 - l) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
 - m) consentire la pubblica fruizione dell'affresco per un periodo minimo di 5 anni decorrenti dalla data di ultimazione dell'intervento e a tal fine comunicano al Servizio modalità e limiti temporali dell'apertura al pubblico; il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la revoca del decreto di concessione del finanziamento;
 - n) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017 (solo per soggetti privati);
 - o) apporre il logo della Regione e il lettering "#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA" su tutto il materiale promozionale dell'intervento, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria o eventuale scorrimento della stessa.

Art. 25 Vincolo di destinazione

- 1.** Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale 23/2015 e dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa risultante dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivi.

Capo IX – Ispezioni, controlli e revoche

Art. 26 Ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata del vincolo di destinazione possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 27 Revoca del decreto di concessione del finanziamento

1. Il decreto di concessione del finanziamento è revocato, a seguito della decadenza del beneficiario dal diritto al finanziamento che si verifica in particolare nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al decreto di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 e oggettivi di cui all'articolo 5, comma 1 dichiarati all'atto di presentazione della domanda di finanziamento;
- c) accertamento dell'avvenuto inizio del progetto in data anteriore a quella di presentazione della domanda di finanziamento;
- d) mancata trasmissione, entro i termini fissati o prorogati dal Servizio, del progetto dell'intervento che beneficia del finanziamento concesso ai sensi del presente Avviso autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 da parte del competente organo ministeriale ovvero della dichiarazione che l'intervento medesimo non deve essere autorizzato;
- e) mancato rispetto dei termini di inizio e di ultimazione dell'intervento come fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 3;
- f) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento descritto nella domanda di finanziamento o nella domanda di modifica autorizzata ai sensi dell'articolo 19, comma 10;
- g) accertamento, in sede di istruttoria del rendiconto, che la spesa effettivamente sostenuta avente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, e risultante dalla documentazione giustificativa della spesa presentata è inferiore al 90% del finanziamento concesso;
- h) realizzazione del progetto senza l'autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 da parte del competente organo ministeriale, se detta autorizzazione è dovuta;
- i) accertamento dell'inadempimento dell'impegno assunto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera m);
- l) accertamento dell'inadempimento dell'obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione di cui all'articolo 25.

2. Il Servizio, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del contributo, fissando un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione per iscritto di osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

3. La revoca del decreto di concessione del finanziamento comporta l'obbligo del beneficiario di restituzione delle somme eventualmente già erogate secondo le modalità previste dal Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

Capo X - Disposizioni finali

Art. 28 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137), della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

ALLEGATO A - Criteri valutativi, indicatori e punteggi

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORE	PUNTEGGIO CORRISPONDENTE
1. Grado di necessità e urgenza dell'intervento in base allo stato dell'affresco	30	ALTO	30
		MEDIO	20
		BASSO	10
2. Rilevanza artistica dell'affresco	30	ALTA	30
		MEDIA	20
		BASSA	10
3. Rilevanza artistica e architettonica dell'edificio	30	ALTA	30
		MEDIA	20
		BASSA	10
4. Progetto che prevede anche acquisto e posa in opera di attrezzature per la valorizzazione dell'edificio e dell'affresco	5	SI'	5
		NO	0
5. Attuale fruibilità da parte del pubblico con orario di visita	5	SI'	5
		NO	0

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE